

1 Partecipazione

- 1.1 Per la regolare iscrizione alla manifestazione fieristica occorre presentare via fax o e-mail a Koelnmesse S.r.l., Viale Sarca 336/F, 20126 Milano, la seguente documentazione:

Domanda di Partecipazione come riportata nel Modulo 1.13GT, compilata e sottoscritta in ogni sua parte, unitamente a (i) copia debitamente firmata delle presenti Condizioni di Partecipazione, Parte Generale e (ii) copia del bonifico bancario relativo al versamento sulla banca d'appoggio, i cui dati sono riportati nel Modulo 1.13GT da utilizzare per l'iscrizione all'evento fieristico, del 25% + IVA italiana (22%) della quota di ammissione a titolo di caparra confirmatoria e acconto prezzo;

- 1.2 Verranno esaminate soltanto le Domande di Partecipazione integralmente compilate, sottoscritte e provenienti da Espositori che abbiano effettuato i pagamenti dovuti. L'Organizzatore si riserva il diritto di rifiutare le Domande di Partecipazione prive del versamento della caparra.

- 1.3 In seguito all'accettazione della Domanda di Partecipazione, rimessa all'insindacabile giudizio dell'Organizzatore, l'Organizzatore stesso provvederà ad emettere e ad inviare all'Espositore una fattura relativa all'avvenuto pagamento da parte dell'Espositore della somma versata a titolo di caparra confirmatoria e acconto prezzo.

La caparra confirmatoria viene imputata alla quota di partecipazione il cui saldo deve avvenire entro e non oltre la data indicata nel Modulo 1.13GT [punto 3 (ii)]. In caso di mancato pagamento da parte dell'Espositore della fattura relativa al saldo della quota di partecipazione entro tale data, l'Organizzatore avrà diritto di recedere ai sensi del secondo comma dell'articolo 1385 c.c.

In caso di rinuncia da parte dell'Espositore, da comunicarsi all'Organizzatore entro il termine stabilito nel Modulo 1.13GT [punto 3(iv)], la caparra confirmatoria versata verrà trattenuta a titolo di indennizzo.

In caso di rinuncia da parte dell'Espositore oltre il termine stabilito nel Modulo 1.13GT [punto 3(iv)] l'Organizzatore potrà trattenere la caparra versata dall'Espositore oltre ad esigere il pagamento della residua intera quota prevista per la partecipazione.

- 1.4 In caso di presentazione tardiva della Domanda di Partecipazione oltre il termine stabilito nel Modulo 1.13GT [punto 3(iii)] la Domanda di Partecipazione, per poter essere presa in considerazione da parte dell'Organizzatore, dovrà essere accompagnata da copia di un bonifico bancario relativo al pagamento del 100% della quota di partecipazione.

- 1.5 Si specifica che non costituisce inadempimento dell'Organizzatore la mancata realizzazione della partecipazione collettiva alla manifestazione fieristica a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di Espositori necessari per organizzare la partecipazione collettiva come specificata nel materiale promozionale. In tal caso, tuttavia, l'Organizzatore è tenuto alla restituzione delle caparre confirmatorie ricevute.

2 Ammissione / Assegnazione dell'area espositiva Recesso

- 2.1 L'Organizzatore decide circa la Vostra partecipazione a norma delle disposizioni vigenti per tutti i partecipanti alla manifestazione (Ammissione / Conferma di assegnazione dello stand).

In particolare, nel caso il numero delle Domande di Partecipazione ricevute entro termine ivi indicato è superiore alla superficie espositiva disponibile, l'Organizzatore si riserva la facoltà di decidere discrezionalmente circa l'ammissione o meno dei singoli espositori alla manifestazione.

In ogni caso non sarà ammesso a partecipare alla manifestazione fieristica chi nell'ambito di precedenti rapporti con l'Organizzatore è stato inadempiente o ha adempiuto in ritardo.

- 2.2 Il contratto si conclude con l'accettazione della Domanda di Partecipazione da parte dell'Organizzatore, comunicata via mail.

L'accettazione vale soltanto per la singola manifestazione fieristica per l'impresa iscritta e per i prodotti e le prestazioni di servizio rispondenti a quelli contrassegnati da parte dell'Espositore nell'elenco merceologico consegnato all'Organizzatore.

- 2.3 L'assegnazione di un'area espositiva viene effettuata dall'Organizzatore in base all'appartenenza dei prodotti registrati dall'Espositore ad un tema espositivo in seno alla rassegna.

Un diritto dell'Espositore all'assegnazione di un'area espositiva in un determinato padiglione o in un determinato settore del padiglione è escluso. Inoltre, nel singolo caso e per motivi gravi l'Organizzatore ha facoltà di spostare e/o modificare le dimensioni dello spazio espositivo già assegnato, spostare o chiudere ingressi ed uscite e ad effettuare modifiche strutturali nei padiglioni fieristici, senza alcun diritto dell'Espositore ad indennizzi od a risarcimenti di sorta.

In caso di riduzione della superficie dello stand, verrà rimborsata all'Espositore la relativa differenza della quota di partecipazione.

L'espositore sarà immediatamente informato qualora per eventi di cui agli articoli 1463 e 1464 c.c. non sia disponibile alcun spazio espositivo. In tal caso l'Espositore ha diritto al rimborso della quota di partecipazione con esplicita esclusione di qualsiasi ulteriore diritto di risarcimento di eventuali danni diretti e/o indiretti.

Eventuali reclami in merito alle modifiche e/o spostamenti dello spazio espositivo devono a pena di decadenza pervenire all'Organizzatore entro la data di conclusione dell'evento espositivo. Non si terranno conto di reclami pervenuti successivamente al termine dell'evento espositivo.

Variazioni minime riguardanti le dimensioni dello stand assegnato rispetto alle dimensioni richieste non costituiscono motivo di reclamo da parte dell'Espositore.

Rimane esclusivamente a carico dell'Espositore ed è esplicitamente esclusa qualsiasi responsabilità dell'Organizzatore per (i) la mancata importazione dei prodotti previsti per la presentazione per via delle disposizioni di legge in vigore sul luogo della manifestazione o per altri motivi, ivi inclusi inadempienze da parte dello spedizioniere e/o vettore, (ii) il ritardo o mancata consegna dei prodotti, danni o distruzione dei prodotti, ritardo occorso nel trasporto o nello sdoganamento, (iii) ritardo dell'arrivo dell'Espositore, dei collaboratori dell'Espositore o del personale addetto allo stand e (iv) per il ritardo o impossibilità dell'allestimento dello stand. In tutti questi casi resta invariato l'obbligo dell'Espositore al pagamento della quota di partecipazione e degli altri canoni convenuti.

L'Espositore deve fare in modo che i prodotti previsti per la presentazione siano consegnati presso i locali della fiera alla presenza dell'Espositore stesso. Koelnmesse non si assume alcuna responsabilità per la perdita di tali prodotti e/o danni da essi subiti se consegnati in assenza dell'Espositore.

I regolamenti specifici per la singola manifestazione fieristica si trovano nelle Condizioni Generali, Parte Speciale.

3 Costruzione e allestimento degli stand

3.1 Forma dello stand

Per quanto riguarda la forma dello stand si utilizzano le seguenti definizioni:

- ◊ Stand di fila: un lato aperto
- ◊ Stand ad angolo: due lati aperti
- ◊ Stand di testa: tre lati aperti
- ◊ Stand isola: quattro lati aperti.

Differenze di ridotta entità dalla forma dello stand richiesta non autorizzano ad un ricorso ai sensi del punto 2 delle presenti Condizioni di Partecipazione, Parte Generale.

- 3.2 La costruzione e l'allestimento degli stand devono essere conformi alle disposizioni di legge ed ai regolamenti specifici della manifestazione fieristica, contemplati nella Parte Speciale delle Condizioni di Partecipazione.

Koelnmesse Srl incarica un unico allestitore responsabile della costruzione di tutta l'area collettiva, nominato insindacabilmente dall'Organizzatore. Non sono previste modifiche strutturali al progetto complessivo.

- 3.3 Per tutta la durata della rassegna, gli stand devono contenere gli articoli d'esposizione iscritti ed ammessi ed essere inoltre occupati dal personale addetto. Lo sgombero anticipato dello stand fieristico costituisce una violazione grave delle condizioni di partecipazione, che dà titolo all'Organizzatore di chiedere all'Espositore il risarcimento dei danni ed a escludere il medesimo dalla partecipazione a future manifestazioni fieristiche.

- 3.4 L'Organizzatore ha diritto di escludere secondo il proprio insindacabile giudizio articoli d'esposizione non corrispondenti all'elenco prodotti, che per odori, rumori od altre emissioni, o anche per aspetto, potrebbero rappresentare un notevole fattore di disturbo per lo svolgimento della fiera, oppure causare un pericolo per la sicurezza degli espositori e dei visitatori. Inoltre gli Espositori sono tenuti al rispetto di tutte le disposizioni legali del paese ospitante la manifestazione fieristica. In caso contrario l'Organizzatore ha diritto alla rimozione degli articoli esposti in fiera o all'astensione dell'attività.

Qualora l'Espositore non ottemperi immediatamente a quanto richiesto, l'Organizzatore è autorizzato a far asportare le merci

d'esposizione contestate a rischio ed a spese dell'Espositore nonché chiudere lo stand, con esclusione del diritto dell'Espositore ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

4 Prezzo di partecipazione ed altri costi - Modalità di pagamento

- 4.1 L'entità della quota di partecipazione verrà fatturata in base alle tariffe indicate nella Parte Speciale delle Condizioni di Partecipazione. La fatturazione si basa sull'area assegnata senza tener conto di sporgenze, pilastri, allacciamenti per installazioni ed altre costruzioni fisse.
- 4.2 In seguito all'accettazione della Domanda di Partecipazione accompagnata da copia del bonifico bancario relativo al pagamento di cui al precedente punto 1 "Partecipazione" delle presenti Condizioni di Partecipazione, Parte Generale l'Organizzatore emetterà la relativa fattura. Il saldo della quota di ammissione dovrà essere versato entro e non oltre la data indicata nel Modulo 1.13GT [punto 3 (ii)]. In caso di mancato pagamento da parte dell'Espositore della fattura relativa al saldo della quota di partecipazione entro tale data l'Organizzatore avrà diritto di recedere ai sensi del secondo comma dell'articolo 1385 c.c. Alla quota di partecipazione va aggiunto l'imposta sul valore aggiunto e altre imposte applicabili alla prestazione fornita dall'Organizzatore secondo le norme fiscali applicabili. Il rischio di variazione dei costi sostenuti da parte dell'Organizzatore per l'esecuzione dei servizi, quali p.es. spese di produzione, manodopera come anche imposte e tasse è ad esclusivo carico dell'Espositore il quale è obbligato al pagamento del maggior prezzo. Il pagamento di tutte le obbligazioni pecuniarie entro i termini contrattuali specificati costituisce condizione per l'occupazione dello stand.
- 4.3 Fermo restando la facoltà di recesso da parte dell'Organizzatore e salvo il diritto del medesimo al risarcimento dell'ulteriore danno, allo scadere del relativo termine e senza necessità di alcuna formale costituzione in mora saranno automaticamente dovuti all'Organizzatore gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 previsti per le obbligazioni aventi carattere commerciale.
- 4.4 I servizi dell'Organizzatore vengono fatturati in EURO. L'Espositore è obbligato a pagare la somma indicata nella fattura nella valuta ivi specificata («moneta di liquidazione»).
- 4.5 Pena la decadenza, l'Espositore dovrà far valere senza indugio per iscritto entro e non oltre 2 settimane dalla ricezione della fattura eventuali contestazioni riguardanti la fattura medesima.

- 4.6 Le sporgenze, i pilastri, gli allacciamenti per installazioni o altre costruzioni fisse, che si trovano sull'area dello stand preso in affitto, non danno diritto ad una riduzione della quota di partecipazione o di altre spese.

5 Co-espositori, aziende rappresentate

- 5.1 Le superfici dello stand vengono principalmente cedute complessivamente e solo ad un contraente. All'Espositore non è permesso di spostare, scambiare, dividere o rendere accessibile a terzi, in tutto o in parte, l'area espositiva assegnata, senza previa autorizzazione da parte dell'Organizzatore.
- 5.2 È consentito l'utilizzo dello spazio espositivo da parte di una pluralità di imprese solo se le disposizioni della Parte Speciale delle Condizioni di Partecipazione prevedono la partecipazione di co-espositori e di ulteriori ditte rappresentate.
- 5.3 Per l'utilizzo dello spazio espositivo da parte di un'ulteriore impresa con prodotti e personale proprio (co-espositore) è necessaria un'apposita espressa autorizzazione da parte dell'Organizzatore. Ciò vale anche per le imprese presenti sì con i loro prodotti, ma non con personale proprio (azienda rappresentata tramite il titolare dello stand). Imprese facenti parte del Gruppo e società affiliate sono da considerarsi co-espositori.
- 5.4 L'Organizzatore ha diritto di riscuotere, in caso di ammissione di co-espositori, una quota di partecipazione e spese addizionali, che l'Espositore sarà tenuto a corrispondere. Per l'ammissione di co-espositori ed aziende rappresentate, valgono tra l'altro le premesse menzionate all'articolo 2. Per tali imprese sono valide le Condizioni di Partecipazione nella misura in cui le stesse trovino applicazione. Nel caso l'Espositore accogliesse un co-espositore o un'azienda rappresentata, senza preventiva espressa autorizzazione dell'Organizzatore, questi ha diritto di risolvere il contratto e a far sgomberare lo stand a rischio ed a spese dell'Espositore. Anche dopo l'avvenuta ammissione, sussistono rapporti contrattuali solo ed esclusivamente tra l'Organizzatore e l'Espositore, la cui responsabilità contrattuale ed extra contrattuale si estende automaticamente ai fatti dei suoi co-espositori o aziende rappresentate.

- 5.5 Se più imprese vogliono partecipare collettivamente alla manifestazione fieristica su un'area espositiva in comune, le presenti Condizioni di Partecipazione sono vincolanti per ogni singola impresa. In tal caso le imprese sono tenute a nominare nella Domanda di Partecipazione un rappresentante comune che funge da interlocutore con l'Organizzatore. In modo analogo sono valide le disposizioni riportate nell'articolo 4. Nel caso di utilizzazione collettiva dello stand fieristico, tutte le imprese sono responsabili solidalmente verso l'Organizzatore per l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.

6 Tessere d'ingresso per espositori e allestitori

6.1 Tessere espositori

Gli espositori ricevono le seguenti tessere gratuite valide dal primo giorno di montaggio all'ultimo giorno di smontaggio degli stand:

- ◊ 4 tessere per uno stand fino a 20 m² di superficie
- ◊ 1 tessera aggiuntiva ogni 10 m² in più fino ad una superficie di 100 m²
- ◊ 1 tessera aggiuntiva ogni 20 m² in più oltre i 100 m²

Ulteriori tessere d'ingresso per espositori che si rendessero necessarie per il personale operante nel proprio stand, possono essere richieste a pagamento (modulo d'ordine Z.01).

6.2 Tessere allestitori

Riceverete inoltre per il personale alle dipendenze della Vostra ditta addetto ai lavori di montaggio e smontaggio delle tessere gratuite per accedere al quartiere fieristico. Queste tessere sono valide solo fino all'inizio della manifestazione e nuovamente subito dopo la sua conclusione, ma non danno diritto ad accedere al quartiere fieristico durante lo svolgimento del salone.

6.3 Cambio e restituzione di tessere

Ciascuna tessera è rilasciata unicamente al portatore previsto e non è trasferibile. In caso di avvicendamento del personale che presidia lo stand durante la manifestazione, è possibile farsi rimpiazzare un'unica volta e gratuitamente le tessere usate, già provviste di nome, con tessere nuove.

Il rilascio avviene al Centro Servizi Espositori.

La cessione delle tessere d'ingresso a terze persone - sia a pagamento, sia a titolo gratuito - non è ammissibile e rappresenta una grave violazione delle modalità di partecipazione ai sensi del

punto 7 delle presenti Condizioni di Partecipazione, Parte Generale.

7 Vincoli di esposizione

- 7.1 L'Espositore prende atto che i locali della fiera sono assimilati ai locali di pubblico spettacolo e si impegna a rispettare la relativa normativa ed a sottostare a tutte le prescrizioni e formalità previste per tali locali, ivi incluso il regolamento del sito dove si tiene la manifestazione fieristica ed il regolamento tecnico.

- 7.2 L'Organizzatore ha diritto di far asportare dallo stand articoli d'esposizione, se la loro messa in mostra è contraria al diritto vigente, al buon costume o al programma d'esposizione. E' vietata la pubblicità a scopi politici ed ideologici. In caso di gravi contravvenzioni alle Condizioni di Partecipazione, l'Organizzatore è autorizzato a far chiudere e sgomberare lo stand dell'Espositore.

8 Regolamentazione delle vendite

In considerazione del carattere specialistico della manifestazione non è consentita la vendita diretta di articoli esposti o di campioni dallo stand, né è ammesso indicare pubblicamente gli articoli esposti applicandovi dei cartellini.

Fanno eccezione a questa regola i prodotti di case editrici come pubblicazioni e riviste specialistiche.

Koelnmesse è autorizzata a eseguire dei controlli e a prendere i necessari provvedimenti in caso di violazione di queste condizioni. La Koelnmesse ha inoltre la facoltà di far chiudere immediatamente gli stand di questi espositori. In caso di realizzazione di queste misure l'espositore interessato non può rivendicare alcun diritto al risarcimento danni o al rimborso.

9 Diritti di tutela della proprietà industriale

- 9.1 La Koelnmesse non gradisce la presenza di espositori che con la produzione, la divulgazione, la vendita, il possesso o la pubblicità dei suoi prodotti viola nel senso più ampio le leggi sulla tutela della proprietà intellettuale o i diritti di tutela della proprietà industriale.

Se sulla base di una delibera del tribunale passata in giudicato si è constatato che un espositore in relazione ad una manifestazione della Koelnmesse ha violato leggi del tipo definiti nel comma 1, la Koelnmesse è autorizzata ad escluderlo dall'edizione della manifestazione successiva al passaggio in giudicato della delibera

se sussistono sufficienti indizi per sospettare una nuova e ripetuta violazione di leggi sulla tutela della proprietà intellettuale o diritti di tutela della proprietà industriale.

9.2 Per maggiori informazioni consultate il sito No Copy!-Brochure

10 Pubblicità non ammissibile

Violazione delle condizioni di partecipazione

Ai fini di conservare l'immagine generale della manifestazione e di tutelare espositori e visitatori da azioni di disturbo e illegali sono proibite in particolare le seguenti misure pubblicitarie:

- ◊ superamento dell'altezza di montaggio prescritta in modo vincolante;
- ◊ misure pubblicitarie all'esterno della superficie espositiva noleggiata;
- ◊ pubblicità contenente messaggi ideologici o politici.

Se distribuite buste, esse non devono superare le seguenti dimensioni: 40 cm x 30 cm x 10 cm; si prega di prescindere dal distribuire buste vuote. All'interno del quartiere fieristico non è consentito agli espositori organizzare giocate e sorteggi che inducano il partecipante a visitare il loro stand.

Per l'ammissibilità giuridica di concorsi, sorteggi, ecc. è responsabile l'espositore in persona.

Non è consentito distribuire materiale pubblicitario o campioni da assaggiare all'esterno del proprio stand.

11 "Infoscout" - Servizio informativo per i visitatori

Durante la manifestazione le informazioni sulla Vostra impresa che ci avete fornito con i moduli da 1.13GT - 1.30 verranno inoltrate ai visitatori interessati presso gli stand informativi situati nei padiglioni. Inoltre è a disposizione il sistema informativo elettronico della Koelnmesse "infoscout" per una pubblicazione di rappresentanze commerciali vacanti. Con il modulo Z.03 potete specificare questa offerta in base a prodotti, paesi o regioni. Per espositori e visitatori l'utilizzo dell'infoscout è gratuito.

12 Obbligo della forma scritta

Ogni tipo di dichiarazione necessita della forma scritta.

13 Custodia / Assicurazione

13.1 L'Organizzatore non assume alcun obbligo di custodia per le merci ed in generale per il materiale espositivo apportato, per le dotazioni dello stand e per gli oggetti di proprietà degli ausiliari dell'Espositore operanti nello stand stesso. Pertanto, l'Organizzatore è esonerato da qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a discapito dell'Espositore o dei suoi ausiliari.

13.2 L'Organizzatore raccomanda all'Espositore di stipulare una polizza assicurativa "all risks" a tutela integrale del proprio patrimonio e Responsabilità contro terzi per la copertura di tutti i rischi collegati alla manifestazione fieristica. L'Espositore non potrà far valere alcuna pretesa risarcitoria nei confronti dell'Organizzatore per i danni coperti dalle predette polizze assicurative.

13.3 L'Espositore si assume la responsabilità per ogni danno arrecato colposamente all'Organizzatore, anche da parte dei suoi collaboratori o da terzi da lui incaricati o da altri terzi di cui si serve per adempiere le proprie obbligazioni. È fatto obbligo all'Espositore di rispettare le disposizioni di carattere tecnico consegnate dall'Organizzatore così come le informazioni provenienti da circolari dell'Organizzatore riguardanti domande sulla preparazione ed esecuzione della manifestazione.

13.4 Nel caso di diritto al risarcimento del danno a causa di morte, danni al corpo o alla salute l'Organizzatore è responsabile per dolo e colpa grave in accordo con gli obblighi di legge. Altri diritti di risarcimento del danno contrattuali e/o legali di ogni tipo, inclusi i danni conseguenti, sono esclusi a meno che i danni non siano stati causati dall'Organizzatore per dolo o colpa grave. Le limitazioni della responsabilità che precedono sono valide senza restrizione alcuna anche per gli organi, i dipendenti, i rappresentanti legali, altri collaboratori di cui l'Organizzatore si serve per l'adempimento del contratto. Si considerano inadempimenti rilevanti quelli che violano obblighi contrattuali indispensabili per l'esecuzione del contratto.

13.5 È esplicitamente esclusa qualsiasi responsabilità dell'Organizzatore per i servizi offerti da terzi ancorché consigliati o presentati dal medesimo all'Espositore, in quanto tali terzi non possono essere considerati in alcun modo degli ausiliari dell'Organizzatore medesimo (es. vettore, spedizioniere, agenzia viaggi, ecc.). Conseguentemente, in caso di mancata o ritardata partecipazione dell'Espositore alla manifestazione fieristica a causa di inadempimenti di terzi o in caso di mancato o ritardato arrivo dei prodotti dell'Espositore alla manifestazione fieristica, l'Espositore non ha diritto né alla ripetizione della quota di partecipazione né al risarcimento dei danni per il quale e si potrà rivalere unicamente sulla parte contrattuale inadempiente.

14 Forza maggiore

Se l'Organizzatore, per motivi a lui non imputabili o per forza maggiore, dovesse essere costretto a sgombrare temporaneamente o definitivamente l'area fieristica o parti di essa, a spostare la manifestazione, a posticiparla, cancellarla, ridurla o a prorogarla, da ciò non deriverà alcuna responsabilità a carico dell'Organizzatore il quale non sarà tenuto ad alcun risarcimento dei danni. Tali circostanze si manifestano soprattutto in seguito a particolari accadimenti politici ed economici, ordinanze amministrative, revoche di autorizzazioni, nonché in casi di forza maggiore (come ad esempio guerre, attacchi terroristici, diffusione di malattie su vasta scala come contagi di massa, epidemie e pandemie - ad esempio ebola, morbillo, SARS, MERS, COVID-19 o altre gravi malattie virali di tipo analogo, colera ecc. - ivi compresa l'eventuale istituzione di zone protette, restrizioni alle importazioni e alle esportazioni, scioperi, serrate o disposizioni delle autorità pubbliche, anche laddove interessino i fornitori o i subfornitori dell'Espositore). In questi casi non può sussistere alcuna attribuzione di responsabilità in capo all'Organizzatore. Nel caso in cui la manifestazione fieristica dovesse essere posticipata per una delle ragioni sopra esposte il rapporto contrattuale tra l'Organizzatore e l'Espositore è da considerarsi valido anche per la nuova data/e della manifestazione, e le somme versate dall'Espositore verranno trattenute dall'Organizzatore ed imputate alla manifestazione riprogrammata, salvo comunicazione di disdetta da parte dell'Espositore che dovrà essere fatta pervenire per iscritto all'Organizzatore entro [14 (quattordici)] giorni lavorativi dalla ricezione da parte dell'Espositore della comunicazione di rinvio della manifestazione. Nel caso di cancellazione della manifestazione fieristica, sempre per una delle ragioni sopra esposte, il rapporto contrattuale tra l'Organizzatore e l'Espositore è da considerarsi risolto e le somme già corrisposte dall'Espositore saranno interamente rimborsate a quest'ultimo.

15 Responsabilità per la realizzazione del Catalogo

In nome di Koelnmesse l'incarico della produzione, dell'elaborazione, della realizzazione del catalogo nonché degli annunci pubblicitari è affidato ad una tipografia designata dall'Organizzatore.

Per il contenuto di inserzioni e registrazioni e per danni che da esse dovessero eventualmente derivare è responsabile l'inserzionista. Koelnmesse non si assume alcuna responsabilità per errori di stampa, posizionamento sbagliato, altri errori e riproduzioni incomplete o sbagliate.

16 Clausola Salvatoria

Se una o più disposizioni indicate nelle presenti condizioni dovesse(ro) essere o divenire inefficace /i in tutto o in parte, la validità delle restanti disposizioni e del contratto rimane invariata. Le parti contraenti condurranno in tal caso secondo buona fede delle trattative ai fini di sostituire le disposizioni inefficaci con disposizioni valide che si avvicinino il più possibile allo scopo economico perseguito dalle disposizioni inefficaci. Se l'invalidità di una disposizione è dovuta all'entità di una prestazione in essa indicata oppure al tempo (periodo o data), dovrà subentrare al suo posto la misura giuridicamente ammessa che più si avvicini alla disposizione stessa.

17 Diritto applicabile / Foro competente

La Domanda di Partecipazione, le Condizioni di Partecipazioni, Parte Generale e Parte Speciale e qualsiasi altro accordo o contratto relativo alla manifestazione fieristica sono regolati dal diritto italiano. La competenza esclusiva per le controversie derivanti dai predetti rapporti contrattuali spetta al Tribunale di Milano.

Data [•]

Timbro e firma [•]

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 c.c. e 1342 c.c. l'Espositore dichiara di avere preso visione delle presenti Condizioni Generali di Partecipazione e di approvare espressamente gli articoli 1.3 Recesso da parte dell'Organizzatore e disdetta, 2.1 Ammissione degli Espositori, 2.3 Assegnazione dell'area espositiva e decadenza, 2.4 Esclusione di responsabilità dell'Organizzatore, 3.4 Smontaggio dello stand, 4.2 Rischio dei costi e pagamento del maggior prezzo, pagamento delle obbligazioni pecuniarie, 4.5 Decadenze per le eccezioni relative alla fatturazione, 5.3 Responsabilità dell'Espositore e diritto di risoluzione da parte dell'Organizzatore, 13 Custodia / Assicurazione, 14 Forza maggiore, 15 Responsabilità per la realizzazione del Catalogo; 17 Diritto applicabile / Foro competente.

Data [•]

Timbro e firma [•]